D.D.S. n. 004329

Aspettativa per motivi personali e familiari senza assegni.

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 3 F.P. già Servizio 20 F.P.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il T.U. sugli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. 23.3.1971 n.7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 52 del vigente C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed in particolare i seguenti COMMA:

COMMA 1" esauriti i periodi di congedo straordinario di cui all'art. 44 della Legge regionale n. 41/85, così come modificato dall'art. 38 della legge regionale n. 6/1997, al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzativi o di servizio periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio";

COMMA 2 " il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per motivi diversi ovvero delle aspettative di cui al comma 8 lettere, a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo";

VISTO l'orientamento dell' Aran Sicilia in ordine all'applicazione del suddetto art. 52, comma 1, che così precisa: l'istituto dell'aspettativa senza assegni è applicabile anche al dipendente che non abbia esaurito i periodi richiamati al comma 1 dell'art. 52 del C.C.R.L., come ad esempio nei seguenti casi: qualora il dipendente abbia usufruito del numero massimo di giornate di assenze previste per particolati motivi familiari e, altresì, qualora l'istanza del dipendente sia riferita ad un periodo di tempo eccedente i limiti previsti dall'art. 47 del vigente C.C.R.L.;

VISTO il comma 19 dell'art. 49 della l.r. 7.05.2015 n.9;

VISTA la circolare diramata dal Servizio 1 F.P. "Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Disposizioni in materia di permessi retribuiti ed assenze dal lavoro per malattia" dalla quale si evince che i permessi di cui all'art. 47 del vigente CCRL del comparto non dirigenziale spettano nella misura massima di 3 giorni per anno solare e, altresì, che gli stessi vengono computate in ore 18 stante che il suddetto CCRL prevede l'alternativa in ore dei permessi medesimi;

VISTA la l.r. del 12.08.2014 n.21 art. 68 comma 5 - Obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana dei decreti dirigenziali - ;

VISTO il D.P. n.12 del 14.06.2016 relativo al Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti riorganizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49 comma 1;

VISTA la nota prot. n. 91176 del 28.06.2016 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Funzione Pubblica , nelle more del nuovo riassetto organizzativo del Dipartimento, ai fini dell'assolvimento degli adempimenti che non possono subire deroghe o ritardi, individua nel dott. Giovanni Stimolo il responsabile per i compiti istituzionali "ex Servizio 20 F.P;

VISTA la nota, prot. n. 93607 del 5.07.2016, con la quale l'[redacted] trasmette la richiesta di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, della dipendente sig.ra [redacted] con allegata l'istanza della medesima, datata 04.07.2016, dalla quale si evince che il periodo di aspettativa è richiesto, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, per motivi familiari a far data dal 01.08.2016 e fino al 31.08.2016;

VISTO il nulla osta, apposto in calce all'istanza, rilasciato dal dirigente dell'[redacted] al periodo di aspettativa richiesto dalla dipendente;

CONSIDERATO che il periodo di aspettativa richiesto dalla dipendente è superiore ai permessi retribuiti concessi ai dipendenti regionali ai sensi dell'art. 47 del già citato contratto modificato dall'art. 49, comma 19, della l.r. n.9/2015;

CONSIDERATO altresì, che il periodo di aspettativa concesso per motivi familiari, ai sensi dell'art. 52, comma 1,del vigente C.C.R.L., è senza retribuzione, senza decorrenza dell'anzianità e non matura alcun giorno di ferie;

RITENUTO pertanto, in applicazione alla normativa contrattuale vigente, di porre la dipendente sig.ra [redacted] in aspettativa per motivi familiari senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità a far data dal 01.08.2016 e fino al 31.08.2016.

DECRETA

ART. 1 - Per quanto in premessa specificato, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, la dipendente sig.ra [redacted] in servizio presso l'[redacted] è posta in aspettativa per motivi familiari senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità a far data dal 01.08.2016 e fino al 31.08.2016 in ossequio alla normativa contrattuale vigente.

ART. 2 - Il periodo di aspettativa richiesto non matura alcun giorno di ferie.

ART. 3 - Al cessare dell'aspettativa di cui all'art. 1 la dipendente prenderà nel ruolo di appartenenza il posto di anzianità che le spetta dedotto il tempo trascorso in tale posizione.

Il presente decreto sottoposto al visto della Ragioneria Centrale per la Presidenza e per l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica verrà per i profili di competenza notificato al settore economico dell'ex Servizio 20 F.P., all'ex Servizio 4 della F.P., ed all'[redacted] per la decurtazione delle ferie spettanti alla dipendente e dopo la notifica alla stessa inserito nel fascicolo personale.

Palermo, li - 6 LUG. 2016

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

IL DIRIGENTE
Giovanni STIMOLO

Il responsabile del procedimento
Antonia Gendusa